BOZZA
Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi)

1. Situazione attuale

La legge sulle professioni psicologiche (LPPsi)[1] è stata approvata dal Parlamento il 18 marzo 2011 e la sua entrata in vigore è prevista per il 1° marzo 2013.

La legge contiene norme che delegano al Consiglio federale la facoltà di emanare ordinanze. Le deleghe riguardano il disciplinamento dell'estensione e della durata del perfezionamento per ottenere il titolo federale di perfezionamento nei diversi settori specialistici della psicologia (cfr. art. 6 cpv. 3 LPPsi). Il Consiglio federale, dopo aver consultato la Commissione delle professioni psicologiche (CoPsi), emana disposizioni sulle denominazioni professionali (art. 10 LPPsi) e sul registro delle professioni psicologiche (art. 40 cpv. 2 LPPsi). Inoltre redige, sotto forma di disposizione transitoria, un elenco dei cicli di perfezionamento in psicoterapia accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dell'entrata in vigore della legge (art. 49 cpv. 1 LPPsi). Secondo l'articolo 13 capoverso 2 LPPsi, dopo aver consultato le organizzazioni responsabili il Consiglio federale può emanare disposizioni che concretizzano il criterio di accreditamento di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPPsi (raggiungimento degli scopi del perfezionamento nell'ambito dei cicli di perfezionamento accreditati). Infine, ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 LPPsi, il Consiglio federale può determinare, conformemente alle disposizioni di trattati internazionali, quali certificati sono tenuti a presentare i cosiddetti fornitori di prestazioni limitati a 90 giorni.

Lo sviluppo e la messa in opera del registro delle professioni psicologiche richiedono un grande impegno finanziario e in termini di personale, che non può essere realizzato con le risorse preparatorie disponibili prima dell'entrata in vigore prevista della LPPsi. Inoltre è in corso di preparazione la revisione dell'ordinanza del 15 ottobre 2008 sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed)[2]: il registro delle professioni psicologiche (PsyReg) è allestito sulla base dell'esistente registro delle professioni mediche (MedReg). Quindi, qualsiasi modifica delle basi legali del MedReg si ripercuote potenzialmente anche sullo PsyReg. Perciò l'elaborazione dell'ordinanza sullo PsyReg va possibilmente coordinata con la revisione dell'ordinanza sul registro LPMed. Le disposizioni concernenti lo PsyReg saranno emanate in un'ordinanza separata, che entrerà in vigore successivamente.

2. Commenti alle singole disposizioni

Articolo 1 Titoli federali di perfezionamento
Con questa norma si attua l'articolo 8 LPPsi. Il *capoverso 1* rinvia all'articolo 8 capoverso 1 LPPsi, dove sono elencati i cinque titoli federali di perfezionamento attualmente ottenibili. Con questa formulazione si afferma chiaramente che il Consiglio federale per il momento non si avvale della competenza ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LPPsi. Tuttavia, a seconda degli sviluppi nei vari settori specialistici della psicologia, il Consiglio federale (dopo aver consultato la Commissione delle professioni psicologiche CoPsi) si riserva di introdurre in futuro altri titoli federali di perfezionamento (cfr. art. 8 cpv. 2 LPPsi). Il *capoverso 2* stabilisce che i titoli federali di perfezionamento sono firmati dal direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a nome della Confederazione (cfr. art. 8 cpv. 4 LPPsi).

[1] FF **2011** 2465

[2] RS **811.117.3**

Articolo 2 Durata
Nel *capoverso 1* è stabilito che il perfezionamento in psicoterapia dura da un minimo di quattro a un massimo di sei anni. Per quel che riguarda gli altri cicli di perfezionamento che consentono di ottenere un titolo federale di perfezionamento, il *capoverso 2* stabilisce che la loro durata vada da un minimo di due a un massimo di quattro anni. La differenza di durata è dovuta alla complessità della materia e alla potenziale pericolosità della psicoterapia per i pazienti.

Con il *capoverso 3* si è voluto venire incontro all'esigenza di una pianificazione flessibile del perfezionamento, sentita soprattutto dalle persone che consacrano parte del loro tempo alla famiglia. Contemporaneamente, è stato posto un limite alla possibilità di prorogare il perfezionamento; questo perché, specialmente oggi, la formazione in psicoterapia dura spesso molto a lungo. Sebbene le scuole universitarie e le associazioni professionali che oggi definiscono i curricoli e il loro riconoscimento prevedano una durata dai quattro ai sei anni per il perfezionamento a tempo parziale, spesso il perfezionamento in psicoterapia si protrae fino a dieci anni. Con il capoverso 3 si intende garantire la flessibilità necessaria nei singoli casi, ma contemporaneamente è fissato un termine alla durata del perfezionamento per mantenerla entro limiti ragionevoli. Questa norma è intesa soprattutto per obbligare chi offre programmi di perfezionamento a sostenere gli studenti nel compimento del loro ciclo di perfezionamento.

Articolo 3 Riconoscimento di diplomi e di titoli di perfezionamento esteri
In mancanza di un disciplinamento settoriale delle professioni psicologiche, a titolo provvisorio si applicano le disposizioni generali di riconoscimento (Régime général de reconnaissance) della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005[3], relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Con la decisione n. 2/2011 del 30.09.2011, il Comitato misto UE-Svizzera sull'ALC ha approvato l'adattamento dell'allegato III ALC e la sua applicazione provvisoria ad eccezione del titolo II (Libera prestazione di servizi) della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Consiglio federale doveva presentare all'Assemblea federale entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria (1.11.2011), ossia entro la fine di aprile 2012, il disegno del decreto federale sull'approvazione e l'attuazione della decisione n. 2/2011. Entro due anni, ossia prima del 1° ottobre 2013, la Svizzera deve notificare la conclusione delle procedure interne di approvazione/attuazione della decisione n. 2/2011, altrimenti la decisione decade. Ciò implicherebbe anche il decadimento della direttiva 2005/36/CE. L'attuazione si concretizzerà mediante la legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

L'equivalenza con i diplomi e i titoli di perfezionamento interni dovrà essere valutata individualmente sulla base degli atti dalla Commissione delle professioni psicologiche CoPsi (*cpv. 1*).

Il *capoverso 2* prevede che la CoPsi possa chiedere presso il servizio estero competente un attestato che comprovi l'autenticità dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri di cui si chiede il riconoscimento.

[3] GU n. L 255 del 30.9.2005, p. 22

Articolo 4
In virtù di questo articolo, la CoPsi è autorizzata in linea generale a registrare in una banca dati i dati rilevanti relativi ai diplomi esteri riconosciuti e ai titoli esteri di perfezionamento riconosciuti di cui agli articoli 3 o 9 LPPsi (*cpv. 1*). La banca dati della CoPsi viene gestita analogamente alla banca dati della Commissione delle professioni mediche MEBEKO (cfr. art. 5 dell'ordinanza sulle professioni mediche OPMed[4]). I costi dell'adeguamento e della gestione della banca dati sono coperti dagli emolumenti riscossi per il riconoscimento dei diplomi e titoli di perfezionamento esteri (cfr. allegato 1, n. 1 e 2).

Secondo il *capoverso 2*, sono considerati rilevanti i seguenti dati relativi ai titolari di un diploma estero riconosciuto: cognome e nome(i), cognome(i) precedente(i) (*lett. a*); data di nascita e sesso (*lett. b*); lingua di corrispondenza (*lett. c*); cittadinanza(e) (*lett. d*); un numero di identificazione univoco (*lett. e*); indirizzo(i), numero(i) di telefono e indirizzo(i) di posta elettronica (*lett. f*); i diplomi esteri riconosciuti secondo l'articolo 3 capoverso 1 LPPsi con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data del riconoscimento concesso dalla CoPsi (*lett. g*). Sono registrati gli stessi dati relativi ai titolari di titoli esteri di perfezionamento riconosciuti. I titoli di perfezionamente riconosciuti conformemente all'articolo 9 capoverso 1 LPPsi sono anche registrati con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data del riconoscimento concesso dalla CoPsi (*cpv. 3*).

Questi dati, nella misura in cui sono necessari per la gestione del registro delle professioni psicologiche conformemente agli articoli da 38 a 43 LPPsi, sono messi regolarmente e gratuitamente a disposizione del DFI (*cpv. 4*). Ulteriori disposizioni precise per l'elaborazione e il trasferimento dei dati nel quadro del registro delle professioni psicologiche saranno fissate in un'apposita ordinanza che entrerà successivamente in vigore.

Articolo 5 Accreditamento dei cicli di perfezionamento
Il Dipartimento, designato come istanza di accreditamento nell'articolo 34 LPPsi, emana i dettagli relativi allo svolgimento della procedura di accreditamento (*cpv. 1*). Per esempio, fissa i termini per la presentazione della domanda e per il suo trattamento. Il *capoverso 2* conferisce al Dipartimento anche la competenza di concretizzare il criterio di accreditamento di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPPsi. Sentite le organizzazioni responsabili secondo l'articolo 13 capoverso 1 lettera a LPPsi, il DFI fissa gli standard qualitativi per l'accreditamento ed emana ulteriori disposizioni relative ai requisiti di qualità per i cicli di perfezionamento che conducono al titolo federale di perfezionamento. Tali disposizioni devono assicurare che le persone in corso di perfezionamento possano raggiungere gli scopi del perfezionamento secondo l'articolo 5 LPPsi.

Stando al *capoverso 3*, l'organo preposto all'accreditamento e alla garanzia della qualità (OAQ) secondo l'articolo 7 della legge dell'8 ottobre 1999[5] sull'aiuto alle università è costituito dall'organo di accreditamento definito all'articolo 35 LPPsi. Si presume che il Consiglio federale, all'entrata in vigore della legge federale del 30 settembre 2011[6] sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), trasferirà questo compito alla nuova organizzazione destinata secondo la legge a sostituire l'OAQ (Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità, cfr. art. 22 LPSU).

Articolo 6 Impiego dei titoli di perfezionamento nella denominazione professionale
Secondo l'articolo 10 LPPsi, il Consiglio federale, dopo aver consultato la CoPsi, disciplina come possa essere impiegato il titolo federale di perfezionamento nella denominazione professionale. Tali denominazioni professionali possono essere utilizzate anche da persone con un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto dalla Commissione.

---

[4] RS **811.112.0**

[5] RS **414.20**

[6] FF **2011** 6629

A tenore dell'articolo 6, i titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto devono denominarsi pubblicamente in modo corretto e secondo verità, conformemente all'attività professionale corrispondente al loro titolo di perfezionamento. Perciò i titolari possono e devono primariamente denominarsi in modo conforme al tenore ufficiale del titolo federale di perfezionamento (*cpv. 1*). I titoli esteri di perfezionamento riconosciuti possono essere utilizzati conformemente alla denominazione ufficiale e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine (*cpv. 2*).

Nel *capoverso 3* sono elencate le denominazioni professionali che possono essere utilizzate dai titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o titolo estero di perfezionamento riconosciuto. Secondo l'articolo 9 capoverso 2 LPPsi, un titolo estero di perfezionamento riconosciuto dalla Commissione delle professioni psicologiche ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento. Di conseguenza, i titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare la stessa denominazione professionale come i titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento.

Chi utilizza una di queste denominazioni in modo abusivo può essere punito con una multa ai sensi dell'articolo 45 LPPsi.

Il diritto di utilizzare una denominazione professionale ha effetto retroattivo: di conseguenza, anche chi ha già concluso un ciclo di perfezionamento regolarmente accreditato prima del presente regime di accreditamento può utilizzare le denominazioni professionali protette.

Le persone che secondo l'articolo 49 capoverso 3 LPPsi conservano il diritto di esercitare la psicoterapia possono quindi continuare a denominarsi psicoterapeuti.

Il *capoverso 4* ricorda che per l'impiego della denominazione di psicoterapeuta è fatto salvo l'articolo 12 capoverso 2bis dell'ordinanza del 27 giugno 2007 sulle professioni mediche (OPMed)[7]. Tale capoverso recita che, sebbene i titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti per le professioni mediche universitarie debbano essere teoricamente usati nelle designazioni ufficiali elencate negli allegati da 1 a 3a dell'OPMed, in verità possono anche essere usati sinonimi correnti purché non diano atto a malintesi. Siccome l'allegato 1 OPMed riporta un ciclo di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia, è possibile che chi l'ha portato a compimento si denomini anche come psicoterapeuta, nel senso di un sinonimo corrente. La precisazione del *capoverso 4* indica chiaramente che questa possibilità è mantenuta.

Articolo 7 Fornitori di prestazioni

I cosiddetti fornitori di prestazioni provenienti dallo spazio UE/AELS di cui all'articolo 23 capoverso 2 LPPsi, che esercitano la psicoterapia nell'economia privata svizzera sotto la propria responsabilità specialistica durante un periodo massimo di 90 giorni per anno civile, devono presentare all'autorità cantonale un diploma estero riconosciuto e un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 9 LPPsi, nonché un attestato della competente autorità dello Stato di domicilio da cui risulta che essi svolgono legalmente l'attività in questione in tale Stato (*lett. a e b*) (cfr. art. 8 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005)[8]. Per l'applicabilità della direttiva 2005/36/CE si rimanda al commento dell'articolo 3.

Per i fornitori di prestazioni i cui diplomi e titoli di perfezionamento sono stati riconosciuti dalla Commissione delle professioni psicologiche valgono le disposizioni di cui all'articolo 6 capoversi 2 e 3. La nuova legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (v. commento

[7] RS **811.112.0**

[8] Per l'ulteriore procedura concernente la suddetta direttiva cfr. commento all'articolo 3 OPPsi.

all’art. 3) disciplinerà i documenti che dovranno essere presentati dai fornitori di prestazioni e il loro diritto alla denominazione professionale.

Articolo 8 Emolumenti
Per il riconoscimento dei diplomi e titoli di perfezionamento esteri e per l’accreditamento dei cicli di perfezionamento sono riscossi degli emolumenti. I singoli emolumenti sono retti dall'allegato 1 dell'ordinanza (*cpv. 1*). Il loro importo è fissato analogamente alle modalità descritte nell’allegato 5 OPMed. Siccome per le professioni psicologiche, al contrario di quelle mediche universitarie, non vigono automatismi in virtù di accordi internazionali, le domande di riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri devono essere valutate singolarmente. Di conseguenza sono previsti emolumenti più elevati, fino a 1200 franchi. L’emolumento nel caso singolo si calcola in funzione del tempo impiegato; la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi a seconda della funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro (*cpv. 2*).

Gli emolumenti sono fissati in modo da coprire tutte le spese del riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri.

Nel *capoverso 3* è stabilito che l'autorità, in casi motivati, può chiedere un congruo anticipo delle spese, che tuttavia non può superare le spese totali previste.

Il *capoverso 4* contiene un rinvio di massima all’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004[9] (OgeEm), che si applica ove la presente ordinanza non disponga altrimenti.

Articolo 9 Cicli di perfezionamento in psicoterapia accreditati provvisoriamente
Il Consiglio federale, secondo l'articolo 49 capoverso 1 (disposizioni transitorie), dopo aver consultato la CoPsi redige l'elenco dei cicli di perfezionamento in psicoterapia considerati accreditati per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della LPPsi. Per la redazione di questo elenco, il Consiglio federale si basa sulle raccomandazioni delle organizzazioni professionali e specializzate responsabili finora del riconoscimento, secondo procedure autonome, dei perfezionamenti e del conferimento dei titoli di perfezionamento (cfr. messaggio concernente la LPPsi[10], commento all’art. 49 cpv. 1). Nell’allegato 2 della presente ordinanza si trova il disegno dell dell'elenco deicicli di perfezionamento accreditati provvisoriamente redatto sulla base delle racommandazioni delle organizzazioni professionali e specializzate svizzere. La CoPsi prendera posizione sull'elenco, conformemente all'articolo 49 capoverso 1 LPPsi (*cpv. 1*).

L’accreditamento provvisorio vale per cinque anni a partire dall’entrata in vigore della LPPsi (cfr. art. 49 cpv. 1 LPPsi), quindi prevedibilmente fino al 28 febbraio 2018 (*cpv. 2*). Le organizzazioni responsabili del perfezionamento hanno cinque anni di tempo dall’entrata in vigore della legge per farsi accreditare con procedura ordinaria i propri cicli di perfezionamento. La procedura ordinaria di accreditamento deve quindi essere avviata per tempo affinché possa essere conclusa entro l'inizio del 2018.

Il DFI, designato come istanza di accreditamento all'articolo 34 LPPsi, disciplina con un’ordinanza dipartimentale i dettagli relativi allo svolgimento della procedura di accreditamento e fissa i termini per la presentazione della domanda e per il suo trattamento (cfr. art. 5).

Articolo 10 Entrata in vigore
La data prevista per l’entrata in vigore di quest'ordinanza è il 1° marzo 2013, insieme alla LPPsi.

[9] RS **172.041.1**

[10] FF **2009** 6005

3. Conseguenze per la Confederazione, i Cantoni e le cerchie professionali interessate

La presente ordinanza non comporta conseguenze per la Confederazione, i Cantoni e le categorie professionali interessate oltre a quelle già previste dalla legge sulle professioni psicologiche (cfr. messaggio concernente la LPPsi[11], n. 3). Le disposizioni dell'ordinanza concretizzano, laddove possibile, le disposizioni della legge e contribuiscono a chiarire le basi per la sua esecuzione.

Fino all'entrata in vigore della legge e della presente ordinanza, i Cantoni sono tenuti a prendere i necessari provvedimenti legislativi e organizzativi per adempiere i loro compiti conformemente alle nuove prescrizioni federali relative all'esercizio della psicoterapia nell'economia privata sotto la propria responsabilità (cfr. art. 22 segg. LPPsi). Ciò riguarda in modo particolare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, l'obbligo di annunciarsi e l'obbligo di vigilanza delle autorità cantonali.

Con una sola eccezione, già oggi tutti i Cantoni sono responsabili in materia di vigilanza e rilasciano agli psicoterapeuti autorizzazioni di polizia sanitaria che permettono l'esercizio della professione. Le nuove prescrizioni federali sono analoghe ai sistemi cantonali di autorizzazione e vigilanza attualmente in vigore. Di conseguenza, la loro attuazione non comporta l'istituzione di nuove strutture cantonali o modifiche sostanziali di quelle esistenti.

[11] FF **2009** 6005